

## TORNATA DEL 3 GIUGNO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** Omaggi — Messaggio del presidente della Camera elettiva, con cui comunica un progetto di legge per la limitazione degli stipendi e delle pensioni degl'impiegati — Sunto di petizioni — Composizione dei nuovi uffizi — Presentazione per parte del ministro delle finanze di tre progetti di legge: 1° approvazione del bilancio passivo del Ministero degli affari esteri del 1850; 2° aumento del diritto sulla carta bollata; 3° aumento dei diritti d'insinuazione — Relazione e discussione sul progetto di legge per un credito straordinario di 800,000 lire a favore dei danneggiati dall'ultima guerra — Il senatore Plezza presenta un controprogetto — Osservazioni dei senatori Maestri, relatore, Sclopis, Defornari, e del ministro dell'interno — Estrazione a sorte di una deputazione incaricata di complire l'augusta sposa di S. A. R. il duca di Genova.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane colla lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

**OMAGGI — CONGEDO.**

**PRESIDENTE.** Furono fatti al Senato i seguenti omaggi:  
 1° Dal signor Carlo Luigi Scanagatti, di un suo opuscolo, intitolato: *Il popolo educato ed iniziato alla vita pubblica*;  
 2° Dal signor senatore Alberto La Marmora, della sua operetta portante per titolo: *Questioni marittime spettanti all'isola di Sardegna*;  
 3° Dal signor ingegnere Michela, di una sua dissertazione *Sull'importanza della coltivazione del riso in Piemonte*.  
 (Il senatore De Cardenas chiede un prolungamento di congedo, che gli viene accordato.)

**COMUNICAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI SULLA LIMITAZIONE DEGLI STIPENDI E DELLE PENSIONI DI RITIRO.**

**PRESIDENTE.** Ricevo dal presidente della Camera dei deputati un messaggio a cui va unito il seguente progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 394.)

Questo progetto di legge sarà dato alle stampe, e quindi distribuito agli uffizi per la consueta disamina.

**SUNTO DI PETIZIONI.**

**QUARELLI, segretario,** legge il seguente sunto di petizioni:

573. Centotto militi della guardia nazionale di Torino propongono un emendamento all'articolo 23 del progetto di legge per la riorganizzazione della guardia suddetta.

374. Altri 332 Valsesiani presentano una petizione identica a quella segnata col n° 355.

375. Anonima.

376. Trentadue abitanti di Aiguebelle chiedono l'adozione della legge relativa all'osservanza delle feste.

**RINNOVAMENTO DEGLI UFFIZI.**

**PRESIDENTE.** Si dà pubblica contezza della tratta dei nuovi uffizi, fatta questa mane, per il servizio del mese corrente.

**UFFIZIO I.**

Della Torre, *presidente* — Alfieri, *vice-presidente* — Pallavicino-Mossi, *segretario* — Di Breme — Sauli — Aporti — Di Rorà — Deferrari — D'Azeglio — Di Collegno Luigi — De Cardenas — Maestri — Gallina — Di Benevello — Riberi.

**UFFIZIO II.**

Di Saluzzo Alessandro, *presidente* — Collet, *vice-presidente* — Sclopis, *segretario* — Di San Marzano — Fraschini — Blanc — Musio — De Fornari — De Sonnaz — Stara — Albin — Di Villamarina — Demargherita — Pallavicini Ignazio — Galli.

**UFFIZIO III.**

Bava, *presidente* — Di Collegno Giacinto, *vice-presidente* — Dalla Valle, *segretario* — D'Arvillars — Prat — Di Castagnetto — Gioia — Di Calabiana — Ricci Francesco — S. A. R. il duca di Genova — Di Pamparato — Moreno — Serventi — Picolet.

**UFFIZIO IV.**

Di Saluzzo Annibale, *presidente* — Maffey, *vice-presidente* — Quarelli, *segretario* — Chioldo — Colla — Di Colobiano — Gallino — Della Marmora — Plezza — S. A. R. il principe Eugenio — D'Angennes — Piana — Malaspina — Provana del Sabbione — Moris.

UFFIZIO V.

Des Ambrois, *presidente* — Colli, *vice-presidente* — Di Pollone, *segretario* — Rabbi-Piovera — Ambrosetti — Cristiani — Fantini — Gattinara — Giulio — Mosca — Franzini — D'Orta — Di Bagnolo — Serra — Cibrario.

**PRESENTAZIONE E DICHIARAZIONE D'URGENZA DI TRE PROGETTI DI LEGGE: 1° PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 1850 DELL'AZIENDA DELL'ESTERO; 2° PER AUMENTO DEI DIRITTI D'INSEGNAMENTO; 3° PER AUMENTO DEL PREZZO DELLA CARTA BOLLATA E DEI DIRITTI DI BOLLO.**

**PRESIDENTE.** La parola è al ministro delle finanze. NIGRA, *ministro di finanze*, presenta i surriferiti progetti di legge, dei quali chiede l'urgenza. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 116, 370 e 380.)

**PRESIDENTE.** Il Senato dà atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questi tre progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti. Qualora non siavi chi voglia prendere la parola per provocare una deliberazione in contrario, io proporrei che questi tre progetti si trasmettessero direttamente alle Commissioni già per questi argomenti stabilite; vale a dire quello che riguarda l'approvazione del bilancio degli affari esteri si trasmettesse alla Commissione di finanza, aggiungendovi i membri dal Senato assegnati per questo servizio; gli altri due che riguardano materie speciali di finanza proporrei che si trasmettessero alla Commissione di sette membri già prima stabilita.

(Il Senato acconsente.)

Il Ministero ha chiesto l'urgenza, e pare che l'urgenza sia già prestabilita colla deliberazione presa di trasmettere questi progetti direttamente alla Commissione di finanza; ma non ostante, onde si possa far precedere l'esame di questa legge alle altre che sono già in corso, io credo necessario che il Senato deliberi anche su questo oggetto.

(Il Senato adotta l'urgenza.)

**RELAZIONE E DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN CREDITO STRAORDINARIO DI 500,000 LIRE A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALL'ULTIMA GUERRA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno ci chiama ad udire la relazione, ed intraprendere la discussione del progetto di legge riguardante la concessione di lire 500 mila a favore dei danneggiati dall'ultima guerra.

La parola è al relatore della Commissione senatore Maestri. MAESTRI, *relatore*, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 13.)

**PRESIDENTE.** Darò ora lettura degli articoli del progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 12.)

È aperta la discussione generale sul progetto di legge.

La parola è all'onorevole senatore Plezza.

**PLEZZA.** Io essendo della minoranza della Commissione, intendo di proporre l'intero risarcimento dei danni che furono liquidati dalle Commissioni, i quali ammontano a lire 2,037,277 53. Se io avessi preso consiglio dalle difficoltà dell'impresa, certo non oserei, senza l'appoggio dei miei col-

leghi della Commissione, proporre nelle attuali strettezze dell'erario quest'intero risarcimento; ma io porto ferma e profonda convinzione che è dovere assoluto dello Stato di risarcire questi danni nelle speciali circostanze in cui ci troviamo, e perciò mi prendo la libertà di dire gli argomenti principali ai quali si appoggia questa mia convinzione.

I danni che furono liquidati dalle Commissioni si possono dividere in tre classi: danni fatti dall'esercito nostro per effetto naturale della guerra guerreggiata sul luogo; danni fatti dai nostri soldati per effetto di indisciplina; e danni fatti dal nemico. La più forte delle ragioni che si oppone dalla Commissione al risarcimento di questi danni è che i danni della guerra si considerano d'ordinario come danni di forza maggiore. Quando questa ragione fosse vera in generale (che io credo non lo sia), non sarebbe certamente applicabile al caso nostro, perchè non tutte le guerre provengono da forza maggiore. Alcune volte le guerre sono volontarie; sono fatte bensì come fu la guerra nostra ultima per adempimento di un dovere, ma ciò non si può attribuire a forza maggiore, giacchè quando si parla di forza maggiore si intende sempre di quei danni che sono cagionati da una forza esterna, alla quale non ha niente contribuito la volontà nostra.

Ora, tutti sappiamo che l'ultima guerra fu da noi intrapresa per adempimento di un dovere bensì, ma tutte le volte che il Governo cagiona qualche danno ai privati, anche nelle circostanze ordinarie, tutte le volte che il Governo trova bene di espropriare i privati, lo fa sempre nello scopo di un utile pubblico, in adempimento di un dovere; ma come non si dichiarano quelle espropriazioni effetto di forza maggiore, così non si può dire che procedano da forza maggiore le conseguenze di una guerra, la quale è stata intrapresa volontariamente dal Governo.

Limitandomi poi alla discussione della prima classe dei danni, cioè di quelli fatti per effetto naturale della guerra guerreggiata sul luogo dalle truppe nostre, dico che questi danni devono in ogni occasione essere risarciti; perchè, oltre il principio naturale dell'eguaglianza di tutti i cittadini, si nei diritti come nei pesi, abbiamo questi principii sanciti nel modo il più chiaro dallo Statuto, il quale all'articolo 24 dichiara tutti i regnicoli uguali in faccia alla legge; e quasi non contento di aver dichiarato questa uguaglianza, nell'articolo che segue dichiarò che tutti gli individui contribuiscono, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Io domando qual cosa avverrebbe di questa uguaglianza, e dove sarebbe la proporzione nel contribuire ai carichi dello Stato, se oltre ai carichi ordinari, ai quali tutti ugualmente sono soggetti, potesse venire il caso in cui per fatto diretto od indiretto del Governo, alcuni dei cittadini fossero soggetti ad altri carichi, ed assai maggiori di quelli ordinari; giacchè i carichi ordinari non toccano che i frutti, mentre che le devastazioni della guerra, che il Governo si può trovare obbligato a fare, possono anche distruggere i capitali come è avvenuto nella guerra passata. Ma vi ha ancora di più: l'articolo 29 sancisce nel modo più espresso che « tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili; tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si potrà essere tenuto a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi. » Io dico che a fronte di quest'articolo dello Statuto non è sostenibile che possa la proprietà di un cittadino venire distrutta per fatto del Governo senza che egli abbia diritto all'indennità.

Lo Statuto non distingue tra i casi di guerra e quelli di pace: lo Statuto non distingue quando una proprietà è tolta per fare miglioramenti civili, ed allorchando una proprietà è tolta ai cittadini e distrutta in occasione d'offesa del nemico o di difesa contro lo stesso; e dove lo Statuto non distingue, nessuno ha diritto di distinguere. Mi pare adunque che, a fronte dello Statuto, sia provato che i danni che furono fatti dai nostri soldati in occasione della guerra guerreggiata sul luogo debbano essere risarciti.

Io so che qui mi si opporrà che i danni che sono compresi nello stato presentatoci dalla Commissione sono danni che non sono stati cagionati per fatto del Governo, ma che sono (come si qualificano dalla Commissione stessa in gran parte) furti e deprezzazioni. Ma io nego assolutamente questo fatto; ho esaminato colla più scrupolosa attenzione i registri delle Commissioni, ed ho trovato la consolante persuasione che la maggior parte di questi danni non sono nè furti, nè deprezzazioni, e che n'è impressa un'ingiusta macchia sul nostro esercito quando si è dichiarato e ritenuto che tutti questi danni fossero effetto d'indisciplina, di furti e di deprezzazioni.

Io invito gli onorevoli miei colleghi ad esaminare tali stati; essi vi troveranno che la somma più rilevante di questi danni consta di valori di cibaria e più ancora di fieno, di devastazioni di campagne, di distruzioni di piante, d'incendio di qualche casa. Ora io domando se tutti questi fatti non si possano, anzi non si debbano interpretare altrimenti che quali furti e deprezzazioni.

Tutti sanno come dopo la sgraziata battaglia di Novara una grande quantità delle nostre truppe si sia trovata sbandata, tagliata fuori de' magazzini, senza superiori, senza commissari dei viveri, ed in conseguenza senza distribuzioni di viveri. Io domando se questi soldati avevano o no il diritto di procacciarsi vettovaglie, di procacciarsi fieno per i loro cavalli e di fare sia per difesa propria, sia per non essere sorpresi dal nemico a cui erano in vicinanza, se non avevano diritto di fare tutte quelle operazioni che ha diritto di fare un esercito vicino al nemico.

Se essi avevano diritto di prendere questi articoli di cibaria dove si trovavano, se essi avevano diritto e ad un tempo dovere di mantenere i cavalli che non erano suoi, ma della nazione, per conservarsi nella possibilità di riunirsi al rimanente dell'esercito e prolungare la difesa, se faceva d'uopo; se essi, ripeto, avevano questo diritto è un'ingiustizia che si fa all'esercito di qualificare furto l'aver preso questi oggetti che erano loro necessari, che avevano anzi dovere di prendere per conservarsi in istato di adempiere al loro dovere verso la nazione.

Quando si dichiarasse dal Senato che la nazione non è obbligata a risarcire questi danni, a pagare questi cibi, questo fieno, quei danni insomma che furono fatti dai soldati, che avevano dovere di farli per conservarsi ancora utili al paese, io dico che il Senato commette un'ingiustizia, perchè imprime sull'esercito nostro una macchia che egli non merita.

Io non nego che qualche fatto particolare si possa attribuire a furto, ma la maggior parte degli oggetti sono di natura tale che è evidente che non furono tolti nè per furto, nè per devastazione; non sono fieno, nè cibaria, nè devastazioni inutili gli oggetti che prendono i ladri e le operazioni che fanno; i ladri non toccano quello che non possono portare con sé.

Io sostengo adunque che non si possono ritenere questi danni come commessi per pura indisciplina, ma che si adempisce un atto di giustizia considerandoli e pagandoli come

requisizioni di guerra, come in fatto essi lo sono. È vero che si sono fatti in gran parte senz'ordine, perchè suole sempre così accadere in un esercito dopo la disfatta, ma perciò non restano nè vengono ad essere altrimenti che vere requisizioni le quali il Governo è obbligato a pagare.

E non può, a mio parere, esimersi il Governo di pagare questi danni, se non se nei casi particolari in cui fosse in grado di dimostrare che non furono fatti per mantenimento dei soldati e per la loro conservazione, ma che furono assolutamente effetto di indisciplina; giacchè è ben chiaro che i delitti non si possono presumere, ma si debbono provare; massime quando la natura stessa delle cose mostra che questi danni non furono fatti per delitto, perchè non sono ladri di generi che sogliono allettare ad appropriarsi, ma bensì essendo evidente che furono fatti come conseguenza della necessità; dal che ne sorge la conseguenza che il Governo è obbligato ad indennizzare quei danni; il che se non facesse non solo commetterebbe un'ingiustizia verso i privati e verso l'esercito, ma anch'egli verrebbe a lucrare a danno degli infelici danneggiati; giacchè tutti questi soldati che erano sbandati e tagliati fuori dal rimanente dell'armata, era dovere del Governo di mantenerli, avendoli egli condotti lontano dalle loro case sotto le sue bandiere.

In quei giorni il Governo non li ha mantenuti, egli ha conservato ne' suoi magazzini le vettovaglie che aveva preparato per mantenerli; con quelle stesse vettovaglie ha mantenuto di poi per molto tempo l'armata d'occupazione nemica nelle provincie che furono da lei occupate, ed egli verrebbe a lucrare il risparmio di tutte quelle vettovaglie che avrebbe dovuto consumare, e colle quali avrebbe dovuto mantenere i soldati, i quali invece, essendo stati mantenuti da cittadini, danno a questi il vero diritto al risarcimento.

Io prego anche il Senato di osservare che quand'egli stabilisce per principio che ogni volta che un soldato sbandato dall'armata non può fare la requisizione in modo regolare dei viveri, mediante i commissari, egli sia considerato come ladro se si appropria dei cibi che gli sono necessari per mantenimento suo, o oggetti necessari per propria difesa, stabilisce un principio che può tornare dannosissimo al paese, perchè il cittadino, in altre occasioni, prima di dare le vettovaglie che gli fossero richieste dovrebbe anzi trattare come ladri quei soldati i quali sarebbero con ciò impossibilitati a ritornare sotto le bandiere, e con ciò, oltre all'ingiustizia che si fa all'armata ed ai cittadini, si stabilisce anche un principio che può tornare dannoso in simili circostanze, giacchè molte volte i soldati dispersi in un momento di battaglia infelice, aiutati e mantenuti dai cittadini hanno potuto ritornare sotto le bandiere e riparare con delle vittorie le disfatte del giorno antecedente.

Più difficile è il mio assunto riguardo a quei danni che per la qualità del caso e per le circostanze che li accompagnano risultano o almeno hanno l'apparenza di vera deprezzazione, ed in quanto a questi io domando al Senato il permesso di non entrare in una disgustosa quistione, che sarebbe disgustosa tanto al Senato, quanto agli stessi danneggiati; io li confonderò perciò, rinunciando alle ragioni loro speciali, coi danni cagionati dal nemico.

Per questi danni che furono cagionati dal nemico, quantunque non vi siano ragioni così forti come per quelli che furono fatti dai nostri soldati in occasione della guerra, pure vi sono delle ragioni fortissime e, a mio parere, valevoli a persuadere il Senato a risarcire anche questi danni. Io non ripeterò, giacchè credo che tutti abbiano visto nell'opuscolo che fu distribuito al Senato le citazioni dei pubblicisti, i quali

tutti ritengono che quantunque i danneggiati non abbiano azione diretta verso il Governo per farsi indennizzare (giacchè per avere quest'azione bisognerebbe che vi fosse una legge positiva che loro l'accordasse), però tutti ritengono che è dovere del Governo di risarcire, per quanto il possa, anche questi danni. E ciò i pubblicisti stessi hanno confermato colla ragione: *Quia unus plus contribuere non debet ad tuendam rempublicam quam alter*, cioè coll'eguaglianza stessa che noi abbiamo oggi consacrata negli articoli dello Statuto che ho citati.

Io domando che eguaglianza vi sarebbe se, come ho detto, ai danni straordinari non fossero tenuti che alcuni, come si è detto nella relazione, nella quale anche si dice che tutti sono egualmente esposti a questi danni.

Io nego che siano tutti esposti egualmente a questi danni, giacchè i cittadini che abitano le frontiere dello Stato vi sono più degli altri esposti, poichè molte volte le guerre si terminano alle frontiere, come è avvenuto nell'ultima nostra. I cittadini che abitano vicino ad una fortezza, per esempio gli abitanti di Alessandria e dei contorni sono molto più esposti degli altri a questa sorte di danni. È ben chiaro che ogni volta che una guerra dura qualche tempo nel nostro paese un'armata d'invasione non manca mai di portarsi all'assedio d'Alessandria e di devastare tutti i contorni. Dunque non è vero che siano tutti egualmente esposti a questo danno; e non essendovi tutti egualmente esposti si deve stabilire per principio che quando avvengano si debbano indennizzare, per quanto le forze dello Stato lo permettano, altrimenti ne viene per conseguenza che nel nostro paese non tutti i cittadini sono eguali.

Si dice che lo Stato è obbligato solo a difendere; ma che nel caso che la difesa non gli riesca egli non sia obbligato ad indennizzare, io non so a che sorta di ragioni si possa appoggiare questo principio, ma io dico che quando ciò fosse vero che vi siano dei casi i quali non siano contemplati nel patto sociale nei quali non è obbligato il paese a indennizzare, allora ne verrebbe per conseguenza irrefragabile che se questa guerra non fu fatta per noi, se in questa guerra noi siamo in uno dei casi nei quali il paese non ci deve nè vantaggi, nè difesa, nè risarcimento, noi pure non dobbiamo per essa nulla al paese, e noi non dovremmo concorrere a pagare di essa le spese, giacchè una guerra nella quale noi non abbiamo potuto nè avere utile, nè essere difesi, nè risarciti, fu una guerra nella quale noi, rispetto allo Stato, ci siamo trovati abbandonati a noi stessi nello stato nostro naturale senza diritti, ma anche senza doveri, epperò noi non saremmo neppure obbligati a concorrere nelle spese.

Ora considerino i signori senatori che le provincie di Novara e Lomellina concorrono per un duodecimo dell'imposta annuale, e che i due milioni che io domando che si votino a loro favore sono somma assai minore di questo duodecimo.

Ma vi ha di più; è massima stabilità dal nostro Governo che egli non solamente allevia quanto può le disgrazie che provengono dal fatto suo, ma concorre ad alleviare anche delle disgrazie che non vengono dal fatto suo. Tutti sanno che vi sono i centesimi di sussidio, coi quali si ripara alle disgrazie accidentali di incendi o terremoti, o di grandine e simili; le nostre provincie concorrono come le altre a risarcire questi danni, mentre tutti sanno che siamo meno soggetti degli altri e alla grandine, ed agli incendi, ed ai terremoti per la ragione che siamo più lontani dalle montagne. Siamo meno soggetti alla grandine, chè nelle valli imperversa meno; possiamo più facilmente liberarci dagli incendi, per

essere più vicini alle acque, per cui è difficile che un incendio possa ingrandirsi a segno da fare grave danno, come pure tutti sanno che in quelle provincie è difficile che il terremoto possa fare grave danno. Da ciò si vede che siamo meno soggetti degli altri a questi danni naturali, eppure si concorre nel pagamento dei centesimi di sussidio nella stessa proporzione. Che vuol dire pagare come gli altri per danni a cui si è meno soggetti, se non che paghiamo tutto il danno nostro e gran parte dell'altrui?

Ora, se noi concorriamo sempre al pagamento di questi danni naturali, nei quali il Governo non ha avuto la minima parte, non è egli giusto che il Governo indennizzi pure quelle provincie di questi danni accidentali, i quali sono venuti per fatto indiretto del Governo stesso?

Il Governo non fu istituito certo per ripararci dai mali di natura, ma per ripararci dai mali degli uomini, e le conseguenze delle guerre sono appunto uno dei mali, e forse il principale, per ripararci da quali fu istituito il Governo. Nè a me vale la ragione che si dice che il Governo non è obbligato ad indennizzare, ma a difendere, giacchè io credo che quando gli uomini si radunano in società per diminuire un male, essi intendono che si sia obbligati di diminuirlo in tutti i modi possibili e ragionevoli.

Ora nulla vi ha di più ragionevole quanto il diminuire col risarcimento i danni della guerra, i quali lasciati concentrati in pochi paesi, ne farebbero l'intera rovina; sparsi su tutti i cittadini non fanno danno sensibile ad alcuno.

Signori, a mio parere, ogni Governo fu istituito più per conservare che per migliorare il paese: in primo luogo per conservare solamente, secondariamente per migliorare lo stato del paese. Ora ogni giorno voi votate grandissime somme pel miglioramento di alcune località dello Stato; tutti sanno che sono stati votati 8 milioni e mezzo per migliorare la condizione della Sardegna; tutti sanno che a spese dello Stato si fanno delle strade ferrate; il perforamento delle Alpi è anche un progetto gigantesco che forse si tenterà a spese dello Stato; io domando se quel Governo, il quale ci fa contribuire tutti al miglioramento di alcune località, non ha anche il dovere prima di tutto di conservare nello stato primiero quelle località che per qualche suo fatto venissero a deteriorare.

Oltre di ciò, o signori, vi sono ragioni di un altro ordine, le quali vi persuaderanno forse di concorrere nella mia opinione. Queste ragioni sono che noi ci troviamo in circostanze politiche nelle quali da un momento all'altro può venire il bisogno, per conservare l'esistenza nostra come nazione, di tutti gli sforzi della nazione stessa, di tutti i sacrifici più grandi di tutti i cittadini; ora io domando: se si statuisse per principio che tutti quelli i quali sono pregiudicati dalla guerra non abbiano alcuna speranza di risarcimento, come si potrà trovare nei cittadini prontezza ai sacrifici? Tutti i paesi che si sono trovati in circostanze di aver bisogno del concorso delle popolazioni per propria difesa hanno sempre posto per primo principio l'indennizzazione a tutti i cittadini per i danni della guerra.

Tutti sanno come la Francia quando si è trovata esposta ad una guerra contro tutta l'Europa ha stabilito, con più leggi, che sarebbero indennizzati i danni della guerra, e quando una legge esiste... (Interruzione) Io non dico che mi consti sia stata eseguita perfettamente la legge, dico però che la legge esiste, nè fu abrogata, ed egli è dunque presumibile che almeno in gran parte sia stata eseguita, e dico che la Francia se ha potuto superare tutti gli sforzi che le fece contro tutta Europa, lo ha potuto appunto perchè ha saputo in-

teressare tutti i cittadini nella sua guerra, e che questa è stata una delle armi più forti con cui ha potuto difendersi; e come ha fatto la Francia quando si è vista l'Europa collegata contro, così anche la Lega Lombarda in tempi più antichi, quando muoveva contro l'esercito di Federico Barbarossa, aveva stabilito per primo principio l'indennizzazione di tutti i cittadini.

Eccovi il giuramento che prestavano tutte le città che entravano nella Lega Lombarda preso dalle antichità italiane del Muratori:

*Ego iuro quod adiuuabo... omnes homines et omnia loca quaecumque fuerint in hac concordia... et si qua gens venerit supra aliquam superscriptarum civitatum, vel locorum, vel hominum et ibi damnum advenerit, nos illud damnum reficiemus... si per commune consilium cuiuscumque civitatis aliquam civitatem vel castrum praetulerint et inde damnum advenerit, similiter reficiemus.*

Noi ci troviamo in circostanze che non possiamo sapere il quando, ma sappiamo sicuramente che in occasione forse non lontana ci troveremo in un gran sconvolgimento d'Europa; io domando se non convenga che il Governo indennizzi i danni che furono cagionati in questa guerra, se non convenga spargere nelle nostre popolazioni la convinzione che il Governo farà tutto quello che gli sarà possibile per indennizzare tutti i danni che si potranno soffrire nelle guerre future? Nè domando già che si stabilisca un principio, che si sancisca una legge, la quale dia un diritto assoluto, perchè capisco benissimo che questa sorta di danni si devono sempre indennizzare per legge fatta dopo, cioè considerare bene le circostanze in cui la nazione si trova, nè si deve fare una legge, stabilire un principio *a priori* che si abbia diritto al risarcimento dei danni, perchè potrebbero venire dei tempi in cui fosse impossibile, almeno temporariamente, questa indennizzazione; ma dico che, indennizzando i danni che oggi furono liquidati, e i quali non sommano che all'entità di due milioni, e che perciò si possono perfettamente indennizzare senza danno alcuno dello Stato, dico che noi persuaderemo della nostra buona volontà e della giustizia i nostri popoli, e con ciò noi faremo in modo che nelle guerre future avremo sempre tutti i cittadini pronti a qualunque sorta di sacrifici per la patria, e non ridurremo i nostri come ha ridotta la maggior parte dell'Europa moderna i suoi popoli a quello stato d'avvilimento passivo per cui non prendono mai parte alle guerre anche dei loro Governi, e molte volte danno il vile esempio di transigere in faccia al nemico, appunto perchè in pratica non si sono molte volte indennizzati i danni che si potevano e si dovevano indennizzare.

Oltre di queste ragioni, o signori, vi è anche quella che per questi danni il Governo nostro ha formalmente promessa un'indennizzazione.

Ecco i proclami che furono pubblicati dal Governo nelle provincie di Novara e Lomellina.

Il primo è del 4 aprile, sottoscritto dal commissario Mathieu; ivi si dice:

*Abitanti della divisione di Novara!*

« Gli eventi fatali di cui il vostro territorio è stato il teatro hanno sparso il lutto e la desolazione fra voi; per essi gravi danni voi soffriste e molti sacrifici dovete tuttavia durare. Vi conforti però la speranza che questi danni non rimarranno senza compenso.

« Io vado a provvedere perchè essi siano accuratamente e prontamente accertati. Voi intanto riposare tranquilli nell'intenzione del Governo, nella giustizia della nazione, nei sentimenti d'amore che nutre per voi il giovine Sovrano, al cui

brillante valore noi dobbiamo la gloria che coperse le nostre sventure. »

Questo è un altro proclama, egualmente del commissario, nel quale si leggono queste parole:

« Io sono lieto intanto di potervi assicurare che il Governo del Re, cui sono per rassegnare lo stato dei danni cagionati dalla guerra, ha deliberato di domandare alla giustizia del Parlamento un credito che basti al pagamento delle indennità per essi dovute. »

Ora io chiedo al Senato se per paura di sancire un principio che sia dannoso all'erario (il quale principio io non invito il Senato a sancire); se, dico, per paura di mettere un precedente il quale faccia un altro giorno sancire questo principio, convenga di stabilire per principio che le promesse del potere nostro esecutivo sono di nessun valore affatto. Il potere esecutivo è quello che in molte circostanze, anzi, si può dire, quasi sempre nelle circostanze molto gravi si trovò solo a dirigere il paese. Se la parola del potere esecutivo non ha avanti al Parlamento alcun valore, e se per una questione di poca moneta si dà una mentita al potere esecutivo e si dichiara che le Camere non vi hanno riguardo, io domando in che situazione si troverà il nostro paese in circostanze difficili.

Quando il potere esecutivo prometterà qualche cosa, non solamente la nazione nostra, ma anche gli esteri, quando si domandasse loro qualche sacrificio, risponderanno sempre che non possono fidarsi di un potere esecutivo al quale non hanno riguardo quando con esso non concorrono gli altri due poteri, giacchè hanno avuto l'esempio che per risparmiare una somma di non molta entità si è dato a lui una mentita e si è lasciata la sua parola imperfetta con disonore, io credo, della nazione.

Io concludo adunque, o signori, che qui non si tratta di stabilire un principio, di stabilire una massima che dia diritto in avvenire a tutti i danneggiati della guerra all'intero risarcimento dei danni liquidati, si tratta solo di giudicare se i due milioni dei danni liquidati dalla guerra passata siano in fatto una somma di tanta importanza, di tanta entità, il di cui pagamento possa rovinare le finanze dello Stato. Quelli che credono in coscienza che un milione e mezzo di più di quello che si propone dalla Commissione tolto alle finanze rovinerebbe lo Stato, possono in coscienza votare contro la legge da me proposta; quelli invece che credono che anche con questo debito lo Stato non sarebbe in rovina non possono in coscienza votare contro la medesima.

Tutti i pubblicisti riconoscono il dovere negli Stati di indennizzare quanto lo possono.

Essi dicono che questo è un sacro dovere, lo dice lo stesso pubblicista il più rigoroso, Vattel, che fu citato dalla Commissione. Sappiano dunque i senatori che non solo mancano ad un sacro dovere, ma che votano un'infamia immeritata all'esercito (*Voci di disapprovazione*), e che sanciscono un principio rovinoso per lo Stato, che, cioè, le promesse esplicite e formali del potere esecutivo sono nulle, e non hanno peso alcuno nelle deliberazioni delle Camere, giacchè, se voi non ne tenete conto in un caso in cui si tratta di poca somma, non è possibile che si creda che ne terrete conto in casi maggiori. Io propongo adunque che la legge sia riformata in questo modo:

« Art. 1. È incaricato il ministro delle finanze di iscrivere sul debito pubblico degli Stati di terraferma, in aggiunta al debito creato colle leggi 12 e 16 giugno 1849, una rendita di lire 76,188 88, redimibile a piacimento del Governo, e nei modi ivi prescritti a favore di quelli tra i danneggiati delle

province di Novara e Lomellina, in occasione dell'ultima guerra del mese di marzo 1849, per i quali non sarà provvisto diversamente nella presente legge. »

« Indi riformerei gli altri articoli non nel senso, ma solamente per coordinarli coll'articolo 1. »

« Art. 2. È aperto al ministro dell'interno sul bilancio del 1849 un credito di lire 500,000 a favore dei danneggiati suddetti che trovansi in ristretta condizione di fortuna. »

« Art. 3. Come il secondo del progetto. »

« Art. 4. Il riparto tanto della rendita di lire 76,188 88, come delle lire 500,000 di cui all'articolo 2° tra i danneggiati di ristretta fortuna verrà, e il seguito come nel progetto. »

« Articoli 5 e 6 come gli articoli 4 e 8 del progetto ministeriale. »

**PRESIDENTE.** Di questi emendamenti si terrà conto quando si verrà alla discussione dei singoli articoli.

Intanto è dover mio di avvertire che, sebbene sia facoltativo agli oratori di provare con ogni mezzo la propria opinione, non è però lecito di caratterizzare l'opinione contraria con note le quali portino seco menzione d'infamia o d'ingiustizia patente e tremenda, come il signor oratore ha fatto censurando l'opinione contraria. Io tengo per fermo che non fosse nella sua idea di credere che il Senato possa mai venire ad un'opinione che sia per meritare qualificazioni così ingiuriose; e penso perciò mi sia concesso di dare alle parole pronunciate nel calore del suo ragionamento una portata diversa da ciò che suonano.

**PLEZZA.** Farò osservare al signor presidente che io sono il primo oratore che ha parlato, che io ho detta la mia idea con tutta la mia forza, pronto a rivenerne quando nella discussione abbia sentite delle ragioni che mi facciano cangiar parere; che io credetti bene di dirla con tutta la mia forza, perchè, siccome qualunque sia il nostro giudizio, le ragioni saranno ventilate anche fuori del Senato, ed ivi potrebbero essere trovate giuste le opinioni mie, e mi spiacerebbe che ivi lo fossero quando prima non fossero state dal Senato approvate; per questo io ho creduto di dirle, affinchè ottengano anche in Senato lo scopo per cui le ho espresse con tutta la loro forza.

« Spero però che il Senato prenderà le parole che io ho dette come semplice discussione, non già che io intenda di disapprovare un'opinione contraria alla mia, o di attribuire i voti e le opinioni altrui, qualunque siano per essere, a meno rette intenzioni. »

**PRESIDENTE.** La parola è al relatore della Commissione.

**MAESTRI, relatore.** L'onorevole oratore che mi precedette nella discussione ha distinto i danni della guerra fra quelli che derivano dal nemico e quelli che derivano dai nostri soldati. E fra questi ha voluto distinguere quelli che derivano dall'indisciplina; ha distinto la guerra in volontaria ed in guerra forzata; ha voluto appoggiarsi allo Statuto per dimostrare che essendo tutti uguali i cittadini debbono tutti sopportarne i carichi anche passivi, anche accidentali; che le proprietà sono sacre, e che quindi si vogliono indennizzare i proprietari. Finalmente ha ridotta la questione sotto i principii dei pubblicisti, ed egli pretende che il diritto e i pubblicisti gli sono favorevoli; ha parlato infine delle promesse del Governo.

Io mi farò a rispondere categoricamente a queste sue obiezioni.

Comincerò dalla questione di diritto, che mi pare il fondamento di tutte le altre, perchè questa assorbe molte delle obiezioni dell'onorevole preopinante.

*O trattasi de lege constituta o de lege constituenda.*

La questione nostra certamente è di diritto pubblico.

Se parlasi di legge costituita non ho che a prendere in mano il Codice del nostro diritto pubblico, cioè lo Statuto; ma in esso io non trovo contemplato il caso di danni della guerra. Trovo bensì in esso sancito il principio che la proprietà è inviolabile, e che quando l'interesse pubblico richiede di cederla si ha diritto ad una giusta indennità.

Così l'articolo 29, sotto la cui disposizione può richiamarsi il caso in cui per fare un'opera di difesa in istato di guerra si è obbligato di cedere i propri fondi, e in questo caso realmente non solo vi è diritto, ma azione; quindi i particolari spropriati hanno diritto ed azione ad indennità, se il Governo abbisognò di occupare i loro terreni per fabbricare una fortificazione militare, o per qualunque altro bisogno della guerra; e possono citare l'amministrazione davanti i tribunali se non possono convenire amministrativamente come è prescritto anche dal Codice civile. Qui il diritto del pieno risarcimento è indubitato come vedesi agli articoli 441 e 442.

Nessuno è obbligato a cedere la proprietà, dice il primo, e l'altro dà alla parte danneggiata il diritto di citare l'amministrazione avanti i tribunali. Mentre le leggi del privato e pubblico diritto accordano un'azione nel caso di opere militari deliberate dal Governo, tacciono dei danni che provengono dalla guerra guerreggiata.

Bisogna dunque ricorrere al diritto delle genti, ai principii e alle teorie dei pubblicisti. Ora questi decidono la questione nei termini dell'equità come abbiamo già esposto nel rapporto, e ora meglio dimostreremo.

Se però da esso dobbiamo prendere consiglio nell'ipotesi *de lege constituenda* (perchè trattandosi la questione davanti al corpo legislativo, l'onorevole oratore potrebbe pretendere che, se la legge non c'è, il legislatore dovrebbe farla) non saremo tuttavia condotti a stabilire un diritto assoluto, ma tutto al più alcuni principii generali da applicarsi equitativamente, avuto riguardo al danno, al bisogno, alla fortuna dei danneggiati ed alla condizione delle finanze, e vedremo lasciata la questione sotto l'impero del potere legislativo, il quale ad ogni occorrenza sarà non solamente il legislatore, ma benanche il giudice e l'arbitro.

Vediamo i pubblicisti.

Vasquez in modo assoluto dichiara che lo Stato non è tenuto di risarcire i sudditi di ciò che hanno sofferto durante la guerra. E invece alla proposizione assoluta del Vasquez oppone in un discorso accademico una proposizione contraria, del pari assoluta, ma non isvolge l'argomento. Ciò fecero altri pubblicisti, i quali sembrano aver ridotta la questione ai termini d'equità. Grozio disse che non saprebbe approvare il pensiero di Vasquez *in tutta la sua estensione*; parole notabili, poichè dinotano ch'egli non rigetta intieramente il concetto dell'autore, nè intieramente lo accetta. È giusto, disse Grozio, che i membri d'una società sopportino in comune i danni che colpiscono gli uni o gli altri, in conseguenza della comunione in cui sono entrati; ma il dire è giusto che gli uni sopportino in comune i danni insieme cogli altri non significa un obbligo assoluto, ma un obbligo equitativo e morale soltanto. Imperocchè, se il danno è insopportabile o troppo gravoso al comune, non è giusto che questo lo assuma, avvegnachè a lato dell'equitativo diritto che spetterà al privato per esser soccorso, a lato a questo diritto privato sorge il sovrano diritto che spetta allo Stato di mantenere in piedi il Governo colle spese che gli sono necessarie. Nel conflitto dei due interessi, quand'anche fossero pari (ciò che non è), nessuno negherà che prevalga al privato il pub-

blico interesse. Difatti Barbeyrac, nei commenti che fa a questo passo del Grotio, dice che il Governo deve soccorrere i danneggiati, se vi è mezzo di farlo.

« Le consentement tacite des citoyens à l'entreprise de la guerre importe bien une volonté de souffrir la perte, quand ils ne peuvent faire autrement, mais non pas (si noti) s'il y a moyen de les dédommager ou entièrement, ou à proportion de ce qu'ils ont plus souffert que leurs citoyens qui y étaient également obligés. »

Egli dunque non ammette un diritto assoluto all'indennità, ma un diritto relativo e subordinato ai mezzi delle finanze, il che è lo stesso che ammettere il principio equitativo del sussidio.

Puffendorf ci propone la stessa questione, e la fa dipendente dall'equità e dall'umanità del sovrano potere. Da ciò si vede che quell'autore non dà azione nel senso giuridico ai danneggiati per la guerra, ma riporta il diritto d'indennità o sussidio all'equità e umanità del Sovrano. Tale è il principio adottato universalmente in teoria ed in pratica, come dicevamo nel nostro rapporto. E questo principio è chiaramente svolto dal Vattel ed osservato in pratica dai Governi liberi ed assoluti.

Pertanto, quando si usa dagli scrittori la frase è giusto che il Governo indennizzi, ciò si dice nel senso d'equità e sempre conciliabilmente colle forze dell'erario.

Ed in vero lo stesso Vattel mentre insegna: « qu'il est très-conforme aux devoirs de l'Etat et du Souverain et très-équitable par conséquent, très-juste même (si noti) très-juste même (non dice d'indennizzare pienamente, ma) de soulager autant qu'il peut les infortunés que les ravages de la guerre ont ruinés... » egli così significa i sussidi possibili al Governo.

E più avanti dicea che il Governo deve avere a tali infortunii un equo riguardo per quanto gli è possibile. . . . « Le Souverain doit équitablement y avoir égard si l'état de ses affaires le lui permet. »

Se dai pubblicisti passiamo alle leggi moderne, noi vedremo parimente escluso il principio del diritto all'indennità intiera, e sancito quello dell'equità nei sussidi: veggiamo rimessa la cosa all'arbitrio del sovrano potere. La legge francese 10 luglio 1791 ha consacrato il principio d'indennità a profitto dei cittadini, la cui proprietà sarebbe stata distrutta o danneggiata per la difesa d'una piazza da guerra. Ed ecco come questa legge si rimette al nostro principio, a quello che è stabilito dallo Statuto, quando si cede la proprietà per pubblica utilità. Questo si accorda col principio dei pubblicisti, che l'indennità è dovuta quando il Governo espropria il cittadino. La legge 11 agosto 1792 assicurava l'indennità o il sussidio (sono usate indistintamente queste due parole: indennità e sussidio), perchè l'indennità si riferisce al caso dell'espropriazione per utilità pubblica, e il sussidio al caso dei danni di guerra guerreggiata; assicurava, dissi, indistintamente l'indennità o il sussidio a tutti i cittadini, i quali avessero sofferto i danni per fatto del nemico, ma con certe prescrizioni. Coll'articolo 9 lasciava all'assemblea nazionale il determinare la natura e la quota dei sussidi e dell'indennità. Il giudizio era adunque rimesso all'Assemblea nazionale. Coll'articolo 10 provvedeva che i sussidi o le indennità fossero proporzionate (questo è notevole) alla fortuna che resta ai cittadini dopo la devastazione, al bisogno e alle perdite che avessero sofferte. « Les secours et indemnités seront proportionnés à la fortune qui reste aux citoyens après la dévastation, à leurs besoins et aux pertes qu'ils auraient éprouvées. »

La legge del 4 luglio 1794 (messidoro) dispose che le in-

dennità e i sussidi non sarebbero definitivamente accordati che per decreto della Convenzione.

« Les dispositions de ces lois (dice Ledru-Rollin nel Repertorio generale di giurisprudenza 1848, Guerra) doivent être considérées comme étant en vigueur en ce sens que l'équité naturelle (si noti) indiquant évidemment que les malheurs de la guerre doivent être répartis autant que possible entre tous les citoyens. . . on doit toujours regarder comme un devoir de l'Etat de ne pas laisser entièrement à la charge de ceux qui par leur position. . . ont eu plus à souffrir. . . pour la défense commune. »

E soggiunge che il solo potere sovrano può fare l'applicazione del principio, e che appartiene alle Camere d'accordo col Governo di arbitrare (si noti, *arbitrer*) le indennità che fossero reclamate. L'arbitramento anch'esso è il modo di definire le questioni colle regole dell'equità.

È stabilito da quella legge, come canone inconcusso della giurisprudenza amministrativa, che i cittadini non hanno alcun diritto assoluto di cui possano prevalersi, come ha deciso più volte il Consiglio di Stato a partire dall'epoca della legge sino al 1842. È dunque dimostrato nei principii del diritto e delle obbligazioni, e per la dottrina dei pubblicisti, e per la legge, e le decisioni francesi che nei danni della guerra guerreggiata non compete indennità ai cittadini in via di diritto, ma soltanto un sussidio in via di equità, e che o si chiami equità o sussidio quello che si dà a sollievo della sventura vuolsi sempre conciliare colla forza delle finanze; che finalmente giudice ed arbitro nei singoli casi speciali è il potere legislativo.

L'onorevole senatore preopinante dice che tutti i cittadini debbono sopportare in proporzione dei loro averi i carichi dello Stato, e che non vi sarebbe eguaglianza nel sopportare i carichi pubblici, se gli abitanti delle frontiere dovessero soli portare i danni della guerra; che giustizia vuole che i danni della guerra siano risarciti dallo Stato, quando derivano dal fatto dello Stato medesimo. Questa proposizione è composta. La prima parte si fonda sull'articolo 28 dello Statuto.

Essi (i regnicoli) contribuiscono nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato.

Questa disposizione evidentemente si riferisce ai tributi. La legge stabilisce che il cittadino debba contribuire, debba dare o fare; stabilisce la contribuzione reale e la personale: pagare i tributi, prestarsi colla persona a difesa dello Stato. Ma nei danni della guerra il cittadino è passivo; non contribuisce nè cogli averi, nè colla persona, ma soffre; la cosa adunque è estranea all'articolo 28. È vero per altro che lo stesso principio d'eguaglianza nelle contribuzioni può per analogia servire ai danneggiati a chiedere che vi si abbia riguardo per una distribuzione proporzionata ai danni sofferti; ma da quell'articolo non deriva punto un diritto per ottenere dal Governo un risarcimento.

L'altra parte della proposizione considera il danno della guerra come proveniente dal fatto dello Stato. Qui bisogna distinguere, come già si è detto: o il danno deriva direttamente da un ordine o da un fatto del Governo, o deriva dalle calamità della guerra, ed in questi casi io mi riferisco, per non ripetermi, alla distinzione surriferita.

Ora è da considerare lo stato della finanza.

La Camera elettiva, che lo Statuto coll'articolo 10 chiama ad esaminare prima d'ogni altro le leggi di finanze (tributi, bilanci, conti dello Stato), che ha studiato e sta studiando i bilanci, ha creduto di non poter accordare (in ciò d'accordo colla proposta del Governo) che un credito straordinario di lire 500,000 nel bilancio del 1849.

Questa deliberazione ha un gran peso sull'animo mio: quella giudica con piena cognizione di causa ed ha potuto ponderare l'aggravio che quel bilancio può sopportare di credito straordinario.

Io non ho obiezioni ragionevoli a fare, epperò aderisco il suo voto quanto alla somma delle lire 300,000. Esso è l'applicazione del principio che mi pare dimostrato essere diventato un canone di diritto pubblico d'Europa, che i danni della guerra guerreggiata si vogliono rifare dal potere supremo della nazione in quella misura equitativa che è compatibile colle finanze.

Debbo una risposta riguardante le truppe dell'esercito nostro.

L'onorevole senatore Piazza vuole fare una distinzione tra danni cagionati dalle nostre truppe e quelli prodotti dal nemico. Abbiamo veduto che i pubblicisti confondono questi danni. Egli esclude che i danni fossero per depredazioni. Io non vorrei contrastare un'ipotesi, la quale dà un colore a fatti che in sé stessi sarebbero riprovevoli, benchè non possa iscriverne onta all'onore del valoroso nostro esercito dai disordini di alcune bande di sediziosi. L'onore, non che salvo, fu, quanto potevasi, vendicato dai cavalleggieri e da schiere di coraggiosi, che, guidati da augusto capitano, accorsero a scappare, se tutto non poterono impedire il danno, e ne chiamano in testimonio il dotto opuscolo dell'egregio avvocato Pampuri, sull'argomento di che oggi ci occupiamo, e al quale non si può negar fede; ma l'ingegnoso argomento non giova.

Il signor preopinante dice che quanto si pigliarono i soldati dalle case dei cittadini violentemente, vuolsi avere in conto di somministrazioni forzate, e come tali debbono rimborsarsi al Governo, giacchè, forzate o volontarie, le somministrazioni si pagano. Primieramente non ammetto che le somministrazioni forzate, che sono come un effetto delle calamità della guerra, si possano confondere mai colle somministrazioni volontarie; ma di più le somministrazioni non si pagano e non vi sono le prove fornite dal somministratore. Egli vorrebbe caricare della prova contraria il Governo; ma questo non istà per una massima elementare di diritto civile e di pratica amministrativa, per cui chi fa le somministrazioni ha obbligo della prova della qualità, della quantità e del valore di quello che ha somministrato: *qui assertit, probare debet; citore non probante, reus absolvitur*. Provi egli le somministrazioni, e quante ne proverà, tante ne saranno pagate.

Ma che in somministrazioni non si convertono i guasti e anni militari, o provengano da nazionali o da nemici, tutti sono effetti della forza maggiore, tale è la massima dei pubblicisti già esposta. E quando nell'indisciplina vi fosse pure una responsabilità, questa sarebbe dei condottieri; ma non otrebbe salire tanto alto da giungere al Governo ed alla nazione. Del resto l'ipotesi ingegnosa cede alla verità, poichè la etizione di 138 Novaresi non parla di sovvenzioni, ma di tutt'altro.

Finalmente l'onorevole oratore ha detto che il Governo ha fatto delle promesse, e che queste si debbono mantenere.

Abbiamo già nel nostro rapporto dichiarato che le promesse del commissario straordinario volevansi prendere per quello che sono, cioè condizionali, subordinate a supremi poteri, e come tali dovevano intendersi da que' cittadini, e avvisare in quelle la buona volontà del potere esecutivo a favorirli per quanto fosse possibile.

Quegli ha presentato la legge: sta al Parlamento il deliberare della somma che si crederà conveniente; la Camera eletiva ha votato per 300,000 lire, quindi nessuna responsabilità per quelle promesse cade sul potere esecutivo.

**Piazza.** L'onorevole signor relatore ha detto che trova bensì contemplato negli articoli dello Statuto il caso d'espropriazione ordinaria, ma non il caso di espropriazione in occasione di guerra. Lo prego di osservare che lo Statuto parla di tutti i casi senza eccezione: dice che tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili: dunque i casi tutti sono annoverati; dunque s'intende tanto il caso di pace, di espropriazione fatta regolarmente, come nel caso di guerra.

E dove lo Statuto non distingue non è lecito distinguere.

Egli ha detto inoltre che non regge l'argomento da me allegato, per provare che i danni liquidati dalle Commissioni non sono depredazioni. Io farò osservare che quanto fu da me detto, che il mio argomento fu appoggiato alla natura stessa delle requisizioni, che le somme di riguardo dalle quali è conflato l'ingente valore di lire 700,000, a cui rilevano i danni cagionati dal nostro esercito, sono quasi tutte conflite di oggetti di cibaria e di fieno. Ora il fieno e la cibaria non si rubano dai ladri, ma sono oggetti che erano nella necessità di procurarsi i soldati sbandati.

Nella necessità di prendere questi oggetti si sarebbero trovati i commissari dei viveri se fossero stati coi soldati e li avrebbero presi come li hanno presi i soldati.

Dalla natura stessa delle cose non può altro conseguirne, salvo che s'imprime una macchia immeritata all'esercito, considerando tutti questi danni come furti e depredazioni, mentre in realtà la maggior parte di essi, anzi la quasi loro totalità si compone di requisizioni di cibarie e fieno, le quali cose non sono quelle che si prendano in simili frangenti dai ladri.

Ha detto l'onorevole signor relatore che la prova delle somministrazioni tocca a quelli che hanno fatte le medesime, e non al Governo; ma bisogna ritenere che quelli che hanno fatto le somministrazioni, quelli cui esse furono prese e requisite dovranno provare che le hanno date, ma non devono, nè possono provare altro, e ciò essi hanno fatto.

Io ho detto che tocca al Governo il provare che quelle requisizioni sono delitti per esimersi dal pagamento; e se si trattava di cose necessarie al mantenimento de' soldati, il Governo, cui incombeva il dovere di mantenerli, ha il dovere di pagare i danni di quelle somministrazioni, quantunque non siano queste state fatte regolarmente, avuto riguardo massime a quei giorni in cui seguivano; perchè non è giusto che ai cittadini privati, ma al Governo spetti il provare che queste cose siano state prese per furto e non per via di requisizione. Dico che spetta al Governo perchè i soldati non potevano a meno di prendere questi oggetti indispensabili al loro mantenimento: ripeto che è provato che furono dati questi oggetti, perchè le Commissioni lo hanno accertato. Ripeto che sta al Governo di provare che sono state prese per furto, poichè se non vi fu irregolarità nelle somministrazioni, non è ciò provenuto da parte dei cittadini danneggiati, ma dal canto del Governo, a cui tocca fare le quitanze e mandare uomini a fare le ricevute.

Quando si sono presentati dei soldati vestiti dell'assisa del Governo nelle varie località ed hanno chiesto cibi e fieno, potevano forse opporsi, potevano i cittadini negarli, dicendo: voi non avete commissari, dunque morite di fame? Questo non era possibile. Se ne sarà sciupato in gran parte, io l'ammetto, come se ne sarebbe sciupato anche dai commissari, perchè in un'armata in dirotta in faccia al nemico è solito che succedano grandi sciupamenti di cibaria, di fieno e di cose simili. Io dico che le somministrazioni, i cittadini hanno provato di averle fatte; sta ora al Governo di pagarle come somministrazioni; con ciò renderà una giustizia ai cittadini non che al-



l'armata, oppure dichiarerà che sono furti, ed allora sarà esente dal pagamento. Ma io domando se sia equo e se convenga di sancire ciò col nostro voto quando vi è modo, e le apparenze, e le probabilità tutte c'invitano a considerarle come requisizione.

Egli ha detto che tutti i pubblicisti sono d'accordo nell'ammettere che non vi è un diritto assoluto e giuridico. Io non capisco bene che cosa voglia dire con queste parole; se intenda dire che non vi è un diritto già stabilito ed esperibile avanti ai tribunali, io sono d'accordo con lui, perchè bisognerebbe che ci fosse una legge positiva la quale accordasse questo diritto per esperirlo avanti ai tribunali: ora questa legge non c'è, e se ci fosse non saremmo in Senato a disputare di questa questione. I danneggiati si sarebbero rivolti ai tribunali. È appunto perchè non conviene di sancire in massima generale che ogni volta che succedono di questi danni si abbia diritto assoluto all'indeunità, che si domanda al potere legislativo ogni volta il risarcimento. Io prego il Senato d'osservare che esiste una differenza somma tra la situazione nostra presente e la situazione dei popoli in quegli anni in cui hanno scritto i pubblicisti citati e la situazione passata dell'Europa.

Ora noi siamo in un sistema di governo affatto diverso. Nei tempi passati non ci era bisogno nè di leggi, nè di altro per indennizzare i danneggiati dalla guerra; il Governo assoluto poteva indennizzarli e lo faceva senza che si facesse per legge, perchè si faceva ciò allora per mezzo di sussidi che dava *brevi manu*, oppure col preferire negli impieghi le famiglie danneggiate, o con altri mezzi indiretti. Ora ciò non si può più fare, perchè in un Governo costituzionale il Ministero non può per simili ragioni preporre gli uni agli altri negli impieghi.

Bisogna dunque supplire per legge a quanto si faceva prima in modo indiretto. Io prego il signor relatore della Commissione ad osservare che tutti i pubblicisti che egli ha citato sono perfettamente del parere che io difendo, e dove egli ha detto che Grozio non disapprova interamente, anzi trova in qualche parte giusta l'opinione di Vasquez, gli farò osservare che anzi dice che è perfettamente assurda. Ecco le parole:

« *Imo et nova questio est: an si cives nostri damnum ingens tempore belli passi sunt, his restitutio quaedam a republica debeatur. Et Vasquius in controvertiis illustribus negat ex ea ratione quod jus belli id permittat: Sed id recte absurdum, dicit Grozius, jus enim belli excusat non quae civibus fiunt, sed quae hosti nocent. Ergo omnino reliqui cives debent refundere damnum quod ex concivibus unus vel alter extra ordinem passus est.* »

Mi pare adunque che quanto alla massima non siamo molto distanti dal parere della Commissione, la quale crede che non vi sia già un diritto stabilito, ma crede che vi siano ragioni d'equità ed un dovere morale da convertirsi in diritto assoluto, se si può.

Tutta adunque la questione si riduce a vedere se nel caso nostro si può dare di fatto questa indennizzazione senza rovina dello Stato. Il relatore della Commissione concorre con me a dire che, se si può, si devono i danni risarcire; ma dice che crede non si possa farlo perchè il Ministero, che conosce bene lo stato delle finanze, ha proposto sole lire 300,000.

Ora io dico che (se non erro) quando fu proposta questa legge dal Ministero alla Camera dei deputati vi era la parola ora nel principio della legge che mostrava che per ora proponeva 300,000 lire, ma si riservava di proporre il rimanente nella futura legislazione.

Questa parola è stata tolta dall'altra Camera, con che è cambiata la questione e non si può più appoggiare il relatore

al giudizio del Governo per dedurne che abbia creduto impossibile nello stato attuale dell'erario di pagare questa somma; anzi, a giudizio del Governo, ne deriva una conseguenza a lui contraria.

Ora, io dico, se si potè votare otto milioni per la Sardegna, molte altre somme per altri miglioramenti, si può ben anche votarne due per indennizzare dei disgraziati i quali sono nella miseria per nessun altro motivo, per non altra colpa che per essere stati nostri concittadini in tempo della guerra; se si può fare delle spese ingenti di miglioramento, può certo e deve farsi questa spesa minore di conservazione.

La questione, o signori, è tutta questione di fatto. Si deve votare il milione e mezzo di aggiunta alla proposta legge, se si può votarlo senza rovinare lo Stato. È di fatto che votandolo, non rovinate lo Stato, dunque v'incombe, come dice Vattel, il sacro dovere di votare l'intero risarcimento.

**SCLOPIS.** L'oratore a cui succedo invocò, per eccitare la nostra largizione, gli esempi delle nostre liberalità anteriori, ed io non posso a meno che riconoscere come assai fondato ed assai conseguente il suo ragionamento.

E certo noi fummo larghi di soccorso, noi fummo larghi anche nel proporre al Parlamento mutazioni per cui in vista di miglioramenti futuri si scemerebbero i proventi attuali.

Questo è un precedente a cui nè il Parlamento, nè il Ministero può ricusarsi. Ma a fronte di questo precedente vi sono ragioni stringenti le quali si possono invocare sia in favore, sia contro della proposta legge.

Dirò primieramente che la questione di diritto sollevatasi fu combattuta con pari energia da ambi i lati, e dirò che, secondo il mio debole parere, ragione di diritto positivo non vi è per cui i danneggiati di cui si tratta abbiano diritto ad invocare un risarcimento, un soccorso dal Governo. Da quanto mi sembra, l'onorevole senatore Plezza nel suo sistema primordiale raffigurerebbe nello Stato come una specie di assicurazione mutua contro ogni maniera di danni provenienti da pubblica causa.

Questo sistema, lo riconosco, è il sistema iniziale di tutte le società. Ed appunto nelle società semplici, nelle società separate, divise per piccoli centri questo sistema si convertì in base di diritto pubblico, ed il giuramento a che si riferiva della Lega Lombarda era un giuramento che si partiva da questo principio. Ma nelle società più inoltrate, nelle trasformazioni politiche che ebbero luogo conviene riconoscere che i Governi hanno assunto quello che si chiama personalità propria, in virtù di cui solamente per certe porzioni sono tenute verso i sudditi, ed i sudditi per certe porzioni sono tenuti verso di loro.

Noi ci appoggiamo appunto a questa base di diritto; il Governo ha dei rapporti stabiliti; i cittadini ne hanno degli scambiabili, i quali tutti sono diretti alla difesa, alla conservazione dello Stato.

Lo Statuto parla di carichi pubblici; sicuramente questi carichi pubblici sono quelli i quali sono imposti dal Governo sulla generalità dei cittadini, e quindi è verissimo che da tutti si pagano le spese, che le spese di guerra sono pagate da ogni classe di cittadini. Ma quali spese di guerra? Quelle che si fanno o per comando, o coll'approvazione del Governo.

Io non credo che i danni di che si lagnano i Lomellini ed i Novaresi entrino in queste categorie. Nè potrei dire che siano somministrazioni forzate, volontarie quelle per cui chiedono risarcimento.

L'onorevole senatore Plezza c'indicava come sotto il Governo assoluto i risarcimenti si dessero ad arbitrio e senza alcuna legge; io temo che la sua memoria lo abbia tradito,

perchè anche sotto il Governo assoluto quando si davano dei risarcimenti c'era una legge che fissava i principii, che stabiliva le categorie. Tutti i lavori della liquidazione dei debiti dello Stato furono fatti a norma di leggi apposite; il largo compenso dato agli emigrati nel 1818 fu stabilito per regio editto; dunque nemmeno allora il Governo si arbitrò di fare di *motu proprio* senza forma di legge lo stabilimento dei risarcimenti, ma voleva che si procedesse con un principio o per via di equità, o per via di giustizia secondo le circostanze.

Io pertanto non credo che nel caso di cui si ragiona vi sia obbligo positivo, ma vedo grandissima convenienza, grandissimi motivi di equità, e scorgo che in questa via si è messo il Governo, il quale forse largheggiando alquanto nelle promesse fece nascere maggiori speranze. Io vorrei che in tali cose si procedesse sempre con precisione, perocchè temo che sollevando immodici desideri si vada incontro alle illusioni.

Io ho ben posto attenzione alle parole del manifesto del commissario del Governo in Novara, ed ho veduto che ivi si parla bensì d'indennità, si parla di speranze, s'invoca la fiducia che si deve avere nel Governo; ma se la mia memoria ha ben ritenuto quelle parole, non c'è impegno positivo, non c'è limitazione, non c'è per conseguenza nessuno di quegli atti per cui si possa dire che il Governo abbia mancato di fede dopo aver abbondato di troppo nelle promesse verso gli abitanti di quelle provincie. Le ragioni su cui si fonda il regio commissario sono ragioni pur troppo note a tutti; lungi da noi tutti i motivi di recriminazione, lungi tutte le amare parole! Un solo compianto, una sola commiserazione, un sol fatto di dimenticanza da un lato, di coraggio dall'altro deve essere attualmente la nostra impresa. L'esercito non ha bisogno di essere giustificato, nessuno osa incolparlo.

Il Governo procedette lealmente colla speranza di poter sovvenire a quei bisogni, lo faccia nella giusta misura, questo è quanto noi dobbiamo esaminare.

Se mi fu ben riferito, il lavoro delle Commissioni che prepararono quello stato dei danneggiati del Novarese e della Lomellina si divise in tre categorie: una, di quelli che chiamarono dei più bisognosi, l'altra dei meno, la terza di quelli che non possono riputarsi per bisognosi. Vedo che nel progetto il quale ci venne presentato non si tenne più quell'ordine, vi si fece invece una sola categoria, la quale, graduata sopra una presunta disagio, assorbe tutto quanto il mezzo d'indennità e lascia per conseguenza sprovveduti tutti gli altri che soffrirono danni.

Io, mentre riconosco che il Governo non vi è tenuto per ragione di giustizia, ma che è invitato per ragioni d'equità; dico di più, che vi è sollecitato grandemente per ragioni di buona politica, e per ragione di quella considerazione che si deve avere quando, dopo aver largheggiato coi meno prossimi, si deve provvedere ai più vicini ed intimi nostri fratelli, io avrei bramato che invece di restringere queste categorie ai soli, i quali stanno in quei limiti descritti dal progetto, si fosse partito da una doppia base; che si fosse attribuito sussidio eguale alla perdita alla classe dei più bisognosi, quale era descritta nel rapporto della Commissione, e che per le altre classi si fosse fatto una specie di ragguglio graduato, per cui ognuno che avesse fatto qualche perdita, ottenesse qualche compenso. Io so qual triste impressione ha fatto il progetto che cade in discussione in quelle provincie state calpestate dai cavalli stranieri, sicchè sarebbe di grande utile, e per il presente e per l'avvenire, che si venisse a soccorrerle. Io mi riservo nel decorso della discussione di proporre quegli emendamenti che facciano all'uopo, di miglio-

rare le ragioni d'equità senza troppo allargare l'azione del Governo nelle strettezze in cui si trova attualmente l'erario.

**PIEZZA.** Se permette, leggerò le parole del manifesto.

**PRESIDENTE.** Farò notare come ella abbia già parlato due volte. . .

**PIEZZA.** Non voglio parlare contro quelli che non sono del tutto contrari al mio parere; ma ho chiesto la parola solo per ricordare il manifesto. . .

*Voce.* Lo sappiamo tutti.

**PRESIDENTE.** Domando al Senato se intende. . .

**PIEZZA.** Io mi riservo di domandare la parola in altro momento; ora non era che per leggere le parole del manifesto.

**MARSTAL, relatore.** Rispondo in due parole all'onorevole senatore Piezza. Egli ha detto che tutte le proprietà sono inviolabili, ed ha citato l'articolo 29 dello Statuto per provare in conseguenza, che i danni derivati dalla guerra devono indennizzarsi come violazione della proprietà; ma lo stesso articolo mostra a che cosa miri la sua disposizione. Dice che tutte le proprietà sono inviolabili, com'è inviolabile il domicilio del cittadino: vale a dire che la legge le garantisce, e solo per una legge d'ordine pubblico si può al proprietario togliere la sua proprietà. Ma ciò è estraneo ai danni che la guerra rovescia sulle proprietà cittadine. Cotali danni sono l'effetto inevitabile della forza maggiore.

E che l'articolo parli di atti del supremo dominio che ha la sovranità sulle proprietà private, si trae dall'ultima parte dell'articolo stesso, il quale stabilisce che il cittadino non può obbligarsi a cedere la proprietà o l'uso di essa, se non quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esige. Lo Statuto adunque non parla che del caso in cui il Governo debba per pubblica utilità occupare o usare le proprietà dei cittadini. E da ciò che in questo caso di alta amministrazione il Governo è obbligato a pagare l'indennità non si può dedurre che debba pagarsi nel caso di guerra: che anzi si potrebbe argomentare il contrario per la massima, *ubi voluit dixit, ubi voluit tacuit*. Ma l'articolo è affatto estraneo al caso di guerra.

Lo Stato accorda l'indennità sol quando l'espropriazione succede per decreto del supremo potere.

Abbiamo pur dimostrato che nei casi di guerra, ove pur si trattasse *de lege constituenda*, a cui l'onorevole precopinante richiamava la questione, questa è rimessa ai principii d'equità per la dottrina de' pubblicisti, e della francese legislazione che abbiain citate, come ragione scritta.

Rispetto poi alle somministrazioni, distinguendole in forzate e non forzate, io dico che per le somministrazioni forzate (prescindendo da ciò che la prova sia sempre a carico di chi asserisce d'averle fatte), io dico che ancor che vi fosse la prova di somministrazioni forzate, queste sono pur sempre ritenute una calamità della guerra. Di fatti il Consiglio di Stato di Francia dichiarò, interpretando la legge del 10 luglio 1791, nessuna indennità essere dovuta per demolizioni fatte durante lo stato d'assedio, mentre questa sarebbe stata dovuta se la demolizione fosse stata decretata prima dal Governo.

Le demolizioni operate durante lo stato d'assedio si riguardano come effetto immediato della guerra; come se i nemici avessero fatte essi medesimi quelle demolizioni, benchè i generali francesi le avessero, sotto la pressione della necessità, fatte essi medesimi.

In altro caso ordinario nell'attualità della guerra ai magistrati comunali che si distruggesse un bosco, ed il bosco fu distrutto. I proprietari richiesero l'indennità per questo; ma

l'indennità non fu accordata; poichè la distruzione del bosco fu considerata effetto della forza maggiore.

Donde consegue che le deprezzazioni, volendo pur considerarle somministrazioni forzate, non danno diritto ad indennità.

**GALVAGNO**, ministro per l'interno. Il Ministero non crede d'aver nulla ad aggiungere alle cose sin qui dette nel senso delle teorie svolte dal relatore della Commissione ed assentite dal signor conte Sclopis, teorie che egli pienamente accetta; intende solo di far notare che, non ostante le ragioni addotte dal signor senatore Plezza, il quale porta una contraria opinione, non si dia azione per le ragioni d'indennità di cui è questione, come lo stesso proponente ebbe ad ammettere, ed lo aggiungerò essere un po' difficile di trovare in materia di diritto ad indennità, che manchi l'azione là dove vi fosse realmente la stretta giustizia.

Egli disse che qui appunto siamo per fare la legge; ma, signori, in materia d'indennità, dovuta da chi sia veramente stato causa prossima del danno, la legge che obbliga l'indennizzazione dev'essere preesistente. Io non credo che regga la conseguenza che, dal fatto che si procede alla formazione di una legge per indennizzare, si possa dedurre la preesistenza dell'obbligo d'indennizzare.

Io non mi dilungo di più su quest'argomento troppo evidente per sè. Siamo dunque al punto d'equità. Ed a questo proposito dirò, o signori, che io credo aver anche in questo senso parlato il regio commissario allorquando pubblicava i due proclami dei quali si fece cenno dall'onorevole senatore Plezza. Questi proclami non contengono formale promessa, ma in essi si dice semplicemente che il Governo avrebbe ricercato qual fosse l'ammontare di questi danni, che vi avrebbe provvisto per il loro compenso.

Ora, in punto d'equità, essa deve essere adoperata per tutti i lati, equità per i danneggiati, equità per il Governo. Il Ministero non ha creduto che il Governo, attese le strettezze dell'erario, potesse far di più. Voi conoscete le circostanze in cui versa lo Stato; siete anche giudici se egli possa o non possa fare di più a questo riguardo. Il Ministero interamente vi si rimette.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Sclopis.

**SCLOPIS.** È verissimo, come ha osservato il ministro dell'interno, che mentre stiamo discutendo una legge d'indennità da concedersi, non possiamo ravvisare come preesistente il diritto all'indennità stessa.

Ritengo quindi che ciò che stiamo per fare si deve considerare come provvedimento governativo, non come sentenza che si pronunzi in seguito ad un'azione mossa e sopra la replica d'un avversario. Egli è per ciò che io volentieri mi allontano da tutti gli esempi allegati, e non cerco nella giurisprudenza del Consiglio di Stato di Francia, nè nelle leggi rivoluzionarie francesi, neppure nelle nostre leggi che fissarono norme d'indennità. Io considero il caso come semplice fatto di equità governativa e come semplice misura di alta e buona politica. Io credo che il principio emesso dal Governo è giusto. Io credo che nella sua applicazione possa e debba ammettere qualche latitudine.

Ripeto, l'idea mia sarebbe che, ammesso il sussidio per intero alla classe dei più bisognosi, quali furono esposti dalla Commissione centrale di Novara, si facesse ancora un assegno di fondi a titolo di sussidio, per cui in una data proporzione si venisse a dare una specie di compenso o suppletivo o parziale a quelli che, posti in miglior posizione di fortuna, ebbero però a sostenere danni gravemente sentiti. Dico questo perchè non amerei che ciò che ora si fa prendesse il carattere

soltanto di limosina: vorrei che fosse atto di giusto riguardo, e sotto questo riguardo dico, e lo ripeto per la terza volta, riposa un grande principio di politica, e forse un grande atto di previdenza del Governo.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore De Fornari.

**DE FORNARI.** Signori, ottenendo a questo punto già inoltrato la parola, ometto quel più che dapprima aveva divisato opportuno di ragionare, e che ora da altri essendo già stato abbondantemente e meglio che io il potessi trattato, non farebbe che usurpare un tempo prezioso al Senato. Ma sulla questione che tuttora come fondamentale formava soggetto di viva discussione e dispareri, alle ragioni, alle autorevoli citazioni ed agli esempi con che dottamente escludevasi l'allegazione di perfetto e positivo diritto a indennizzazioni a carico dell'esauito erario nazionale, siani permesso alcun che aggiungere; e qui, dapprima, precedenti di somma gravità che mi sembrano dover riuscire decisivi in conferma di quella conclusione; fatti che a questo punto tanto più mi determinano a segnalare, e perchè sono a piena mia personale cognizione, e poichè non da altri sono stati notati finora; intendo parlare delle liquidazioni che s'instituirono con tanta solennità europea e sopra una grande scala, al seguito delle guerre terminate nel 1815; nelle quali liquidazioni appunto io stesso ebbi assai ingerenza, e come regio commissario generale per questo regno in Parigi, e poi proseguendo a dirigerle, tanto a carico dei fondi ottenuti dalla Francia, come del regio Governo nostro. Ebbene, in quella sì grande occorrenza fu massima riconosciuta generalmente che di liquidazione non potevano esser soggetti i danni cagionati comunque senza promessa di pagamento, per effetto di guerra guerreggiata; e posso in fatto affermare che non un articolo di tal sorta venne contemplato. Siffatti precedenti e di commissari di tanti Governi interessati convenuti in Parigi per esigere dalla Francia, soccombente allora, indennizzazioni d'ogni genere, dai quali pur fu quella massima assentita; e più ancora dell'esclusione espressa e totale di tale categoria di crediti dalla nostra liquidazione interna, mentre la lealtà ed equità paterna dei nostri sovrani, comunque investiti di assoluto potere, era acclamata, nè osero pur poteva dirsi l'erario; sono, mi sembra, o signori, fatti che addurre si possono come influenti molto, se non come decisivi nell'attuale rinnovata occorrenza.

Ma siani ancora permesso di aggiungere un riflesso il quale a me anzi fa più senso che ogni altra argomentazione o autorità ancora ed è l'evidente impossibilità di portare nell'applicazione alle indennizzazioni di tal genere e per l'apprezzazione di esse, alcun modo di assicurare coll'accertamento e del fatto e del montare dei danni, una tal quale uniformità di giudizio e parità di trattamento, e così le più essenziali norme di distributiva giustizia; perocchè generalmente essendo condizione inevitabile di tali evenienze, inopinate, violente, di forza maggiore, che ai pazienti falliscano i mezzi di giustificazioni valide, proporzionate, parificabili, codeste insufficienze, e incertezze, e inequaglianze, e conseguentemente l'arbitrio che avrebbe a dominare siffatte liquidazioni, ne escludono la legale possibilità e quindi la base di un diritto, sicchè non si possa a meno di rilegare cotale categoria di perdita tra le individuali fortune private sventate.

Aggiungasi la possibilità, la probabilità che in gran numero di casi codeste perdite siano colposamente o provocate, od occasionate almeno da imprudenze od imprevidenze, ed altresì pongasi mente all'occasione, allo incitamento che una massima così improvvisamente stabilita con precedenti produrrebbe, in rinascenti evenienze, e frodi e simulazioni, ad ingiusti eppur non meno insistenti reclami e vane speranze.

Ed in fine, un'altra considerazione, o signori, a proposito di quella giusta perequazione, di quella parità di trattamento che è imprescindibile regola di distributiva giustizia.

Quando ora ci occupassimo a titolo di diritto più o meno anche rigoroso, sarebbe egli così che saviamente si istituirebbe una cotale liquidazione? Come esimersi dallo estenderla proclamata a favore di qualunque altro avente diritto, anco non ricorrente finora ed anco fuori di quelle provincie alle quali già notoriamente non erano limitati quei danneggiamenti? E ciò con determinate e comuni norme di perentori termini, di modi di prova e quote, giusta le più ovvie e necessarie consuetudini? Altrimenti preoccupati a profitto dei primi reclamanti i mezzi, le risorse possibili ad applicarvisi, le ulteriori crescenti difficoltà peserebbero a più e più loppi sulle reclamazioni di mano in mano sopravvenienti, non escluse da alcuna perenzione, giustificate anzi da quei precedenti, i quali, meno consigliatamente ammessi, leghe-rebbero la giustizia ed il credito nazionale a nuovi ed incom-mensurabili e forse soverchianti impegni.

A titolo invece di sovvenzione, quale si convenga e basti, e si concilii con le strettezze dell'erario, a compiere opera di pubblica pietà e soccorso ai pericolanti e come a naufraghi, l'impegno che in tal guisa risulta più o meno indispensabile, ma ad un tempo limitato e tollerabile, qualche anomalia ed arbitrio, anche azzardato a cautela in favore di chi appare più colpito e bisognoso, sono senza, o con minore conveniente, e senza compromettente tratto successivo. La pubblica opinione e la temperanza dei petizionari stessi sieghino con noi al sistema ragionato ed equo della legge proposta, come in titolo di sovvenzione, abbastanza largo, del resto, allorchè fra le notorie angustie dell'erario, fa fronte ad un quarto della totalità delle risultanti perdite, destinandolo, con quel titolo non obbligatorio, alla classe più bisognosa.

Io mi riservo tuttavia, secondo le risultanze dell'ulteriore discussione, segnatamente sui singoli articoli, di proporre, e non evitabile, nè da altri proposto, qualche emendamento che ora mi appare necessario.

**PRESIDENTE.** Debbo interrogare il Senato se vuole tenere per chiusa la discussione generale.

*Chi intende...*

**MAESTRI.** (*Interrompendo*) Il senatore Gioia domanda la parola.

**PRESIDENTE.** Il senatore Gioia ha la parola.

**GIOIA.** Su questo tema gravissimo vorrei proporre alcune osservazioni al Senato, ma mi credo in dovere di avvisare che il mio discorso potrebbe per avventura portare la seduta al di là del termine in cui si vuole sciogliere. Quando non si faccia difficoltà, io sono pronto, e vi darò principio.

**PRESIDENTE.** Interrogo il Senato se vuol continuare la discussione, o rimandarla a domani.

*Molte voci.* A domani! a domani!

**DEPUTAZIONE PER COMPLIRE LA  
DUCHESSA DI GENOVA.**

**PRESIDENTE.** Prima di chiudere questa seduta io debbo rappresentare al Senato che allorchè ci si annunciò il fausto matrimonio di S. A. R. il duca di Genova colla principessa Elisabetta di Sassonia, il Senato salutò quel fausto avvenimento col destinare una deputazione di senatori la quale recasse al real principe i nostri omaggi e le nostre felicitazioni. Ora questa principessa è giunta fra noi a confortare con alcuni giorni di letizia i nostri cittadini e temperare così quel sentimento delle nostre passate sciagure che così vivamente ci viene ridestato nella discussione ora fra noi agitata.

Io propongo al Senato di nominare un'altra deputazione che rechi omaggio e felicitazione all'augusta sposa del Duca di Genova.

Chi ciò approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Si procede all'estrazione a sorte di sette senatori e di due supplementari per recare gli omaggi nostri alla real principessa.

Risultarono estratti a sorte i senatori: Bava — Mosca — Provana del Sabbione — Gioia — Stara — Plana — Di Castagnetto.

Supplementari i senatori: Demargherita — Pallavicino-Mossi.

Prima di sciogliere la seduta debbo invitare il Senato a convenire domani nella sala delle conferenze al mezzodì; quindi alle due vi sarà seduta pubblica per la continuazione della discussione di questa legge.

La seduta è levata alle ore 3.